

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 28/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 18:30, presso il Comune di Valsamoggia, convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P	
GRASELLI LUCA	PRESIDENTE	F	P	
BERTACCINI ANDREA	CONSIGLIERE	F	P	
POGGI MONICA	CONSIGLIERE	F	P	
BINI SIMONE	CONSIGLIERE	F	P	
MANZINI STEFANIA	CONSIGLIERE	F	P	X
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
ROMAGNO PASQUALE RENATO	CONSIGLIERE	F	P	X
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
LUZZI ROSELLA	CONSIGLIERE	F	P	
LELLI SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
GRAZIANO EMANUELA	CONSIGLIERE		A	
DARDI LUCA	CONSIGLIERE		A	
COLANGELI STEFANO	CONSIGLIERE	C	P	
MASI TAMARA	CONSIGLIERE	C	P	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE	C	P	
ADANI SILVIA	CONSIGLIERE	C	P	X
ZANNA MILENA	VICE SINDACO		P	
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE		P	
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE		P	
SOVERINI CHRISTIAN	ASSESSORE		P	
ZANETTI ANGELO	ASSESSORE		P	

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Maria Consiglia Maglione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Grasselli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento all'art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, nel rispetto delle misure organizzative determinate con note del Presidente del Consiglio Comunale P.G. 13745 del 26/03/2020 e P.G. 19554 del 12/05/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, dei Decreti Legislativi numeri 471-472-473 del 1997, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Preso atto che nella nuova imposta municipale propria:

il presupposto è il possesso di immobili con esclusione dell'abitazione principale assimilata, e pertinenze ammesse, salvo che si tratti di unità classificate in A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

i soggetti passivi sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il concessionario di aree demaniali; in caso di locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;

Ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22/1/2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Preso atto che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/6/1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019 in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni

suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto:

- che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento ad eccezioni di quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- che l'art. 177 del decreto legge n. 34/2020 "Decreto Rilancio" - Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico – ha previsto, considerando gli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid 19, per l'anno 2020, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per alcune categorie di immobili utilizzati dal settore turistico, tra i quali gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo;

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate;

Visto:

la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imu;

la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/4/2016 con la quale erano state approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IUC - IMU) per ogni singola municipalità che costituisce il Comune di Valsamoggia;

Ritenuto opportuno:

- di omogeneizzare su tutto il territorio del Comune di Valsamoggia, le aliquote e le detrazioni, per conseguire una maggiore equità fiscale a carico dei contribuenti dello stesso, senza stravolgere l'assetto degli anni precedenti, operazione conseguita tenendo in considerazione le aliquote delle 5 diverse municipalità, la base imponibile e l'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, ed il fabbisogno finanziario dell'Ente, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,

- di approvare le aliquote del tributo come segue:

aliquota dello 0,55 per cento

- per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come per legge individuate

aliquota 0,84 per cento

- per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, come per legge individuate, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), che le utilizzano a titolo di abitazione principale purchè residenti in base alle risultanze anagrafiche;

- per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell'art. 2, comma 3,

della Legge n. 431/98.

- terreni agricoli

aliquota 0,00 per cento

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/1994; l'Amministrazione intende mantenere l'agevolazione già concessa in passato con la Tasi;

aliquota 0,25 per cento

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota 0,90 per cento

- per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi e botteghe), l'agevolazione adottata dall'Amministrazione comunale ha lo scopo di tutelare le attività economiche ed artigianali, ma nello stesso tempo anche di incrementare l'apertura di nuovi esercizi commerciali a servizio della collettività.

aliquota 1,06 per cento

- per le aree edificabili,

- per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per legge individuate prive di contratto di locazione registrato, comodato scritto, comunque non occupati da nessun soggetto e tenute a disposizione dal proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

aliquota 0,96 per cento

- per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente indicate.

Detrazione

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l'unità immobiliare non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008.

Ritenuto opportuno stabilire che ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito) indicate nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta, su modello messo a disposizione dal Comune di Valsamoggia, allegando la documentazione specificata nel modello stesso, entro e non oltre il **31/12/2020 a pena di decadenza dal beneficio**.

La presentazione della comunicazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.

Chi presenta la comunicazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su modello ministeriale.

Non deve essere presentata alcuna comunicazione, se nell'anno 2019 o in anni antecedenti, la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.

La comunicazione è valida esclusi i casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione (modello ministeriale).

Dato atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 7/4/2020.

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a € 8.826.910,83 a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 1.766.910,83), per un gettito netto di € 7.060.000.;

Richiamati:

- il disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio; il Decreto Legge nominato "Decreto Rilancio" n. 34 del 19/5/2020 all'art. 1 comma 138 prevede: "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pertanto il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2020, delle tariffe e delle aliquote nonché dei relativi regolamenti è fissato al 31/7/2020.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18/2/2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Evidenziato che, a norma dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria hanno effetto per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari "Atti Normativi" e "Bilancio" del 22/07/2020;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D. L. n.174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Si dà atto che la discussione relativa a questo punto è stata effettuata congiuntamente a quella del punto precedente ad oggetto “Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Unica). Approvazione” - delibera C.C. n.73 del 28/07/2020, cui si rinvia integralmente;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 31127;

Con voti favorevoli 11 e 4 contrari (Consiglieri Colangeli Stefano e Masi Tamara – G.C. Movimento Cinque Stelle; Consiglieri Rimondi Simone e Adani Silvia – G.C. Civicamente Samoggia), resi in forma palese per appello nominale (il Consigliere Adani Silvia - G.C. Civicamente Samoggia esprime il voto via chat a causa di difficoltà di collegamento) su n.15 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 1) Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020 come segue:

aliquota dello 0,55 per cento

- per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come per legge individuate

aliquota 0,84 per cento

- per l’unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, come per legge individuate, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori/figli), che le utilizzano a titolo di abitazione principale purchè residenti in base alle risultanze anagrafiche;

- per l’unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2, comma 3,

della Legge n. 431/98.

- terreni agricoli

aliquota 0,00 per cento

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1994;

aliquota 0,25 per cento

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota 0,90 per cento

- per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi e botteghe);

aliquota 1,06 per cento

- per le aree edificabili,
- per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per legge individuate prive di contratto di locazione registrato, comodato scritto, comunque non occupati da nessun soggetto e tenute a disposizione dal proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

aliquota 0,96 per cento

- per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente indicate.

2) Di confermare per le fattispecie di seguito indicate **la detrazione per abitazione principale o equiparata all'abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura di euro 200;** come prevista dall'art. 1 comma 749 della legge n. 160/2019;

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l'unità immobiliare non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008

3) **Di dare atto**, inoltre, che:

- l'abitazione principale, a norma di legge, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente";
- le pertinenze dell'abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

4) **Di stabilire** che ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito) indicate nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta su modello messo a disposizione dal Comune di Valsamoggia, allegando la documentazione specificata nel modello stesso, entro e non oltre il **31/12/2020 a pena di decadenza dal beneficio**. La presentazione della comunicazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.

Chi presenta la comunicazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su modello ministeriale.

Non deve essere presentata alcuna comunicazione, se nell'anno 2019 o in anni antecedenti, la

circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.

La comunicazione è valida esclusi i casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione, (modello ministeriale).

5) **Di dare atto** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020.

6) **Di stimare** in € 7.060.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 1.766.910,83 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

7) **Di dare atto** che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti.

8) **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione resa in forma palese per appello nominale (il Consigliere Adani Silvia - G.C. Civicamente Samoggia esprime il voto via chat a causa di difficoltà di collegamento), dal seguente esito: voti favorevoli 11 e 4 contrari (Consiglieri Colangeli Stefano e Masi Tamara – G.C. Movimento Cinque Stelle; Consiglieri Rimondi Simone e Adani Silvia – G.C. Civicamente Samoggia) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020**

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 92 del 15/07/2020 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Valsamoggia, 15/07/2020

Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 92 del 15/07/2020 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 20/07/2020

Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Luca Grasselli

IL SEGRETARIO / F.F.

Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/08/2020 .

Valsamoggia, 07/08/2020

L' incaricato di Segreteria

Monica Venturi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 17/08/2020, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

☒

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000